



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

Prot. n. AOODGPER 14275
D.G. per il personale scolastico
Uff. III

Roma, 5 settembre 2008

Ai Direttori Generali
Degli Uffici scolastici regionali
Loro Sedi

Oggetto: Personale ATA -Supplenze a.s. 2008/09.

Da alcuni Uffici Periferici sono pervenuti, anche per le vie brevi, quesiti circa quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del D.M. 59/08, in particolare se, al personale di cui al suddetto articolo, in attesa dell'approvazione delle graduatorie definitive di 3 fascia, possano essere conferite supplenze da parte del Dirigente scolastico, e se l'accettazione delle stesse precluda poi la possibilità di accedere alle graduatorie di 3 fascia di altra provincia.

A riguardo quest'ufficio ritiene che eventuali supplenze fino all'avente diritto, nelle more della definizione delle graduatorie di cui al D.M. 59/08, possano essere conferite ad aspiranti che, non essendo di fatto stati depennati dalla graduatoria permanente di una provincia, risultino, al momento della sottoscrizione del relativo contratto di lavoro, ancora inseriti nella correlata 1 fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della medesima provincia.

Ovviamente tali supplenze, come tutte quelle conferite ai sensi dell'art. 40, comma 9 della legge 27.12.1997, n. 449, cessano con l'individuazione dell'avente diritto. A depennamento avvenuto, è consentito l'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia di altra provincia.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to LUCIANO CHIAPPETTA